

**Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO**
Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 11.02.2019

Determinazione del Direttore Amministrativo n. DA /17/ 2019

DIREZIONE PROPONENTE		Direzione Amministrativa	
Responsabile del procedimento		Il Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto (avv. Edmondo Mandara)	Firmato digitalmente
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Responsabile Economico – Finanziario	<i>Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa</i>
Prot. 415/1999	Oggetto:	NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO PER U.I. SITA IN MILANO, VIA PROCACCINI 60 ALLA SIG.RA R.I.	

Il Direttore Amministrativo,

premesse che:

- l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio è proprietaria di un’unità immobiliare sita nello stabile di Milano, Via Procaccini n. 60, identificata al catasto urbano Fg. 306 - Mapp. 20 – Sub. 24;
- l’Amministrazione concedeva in locazione ad uso abitativo l’unità immobiliare predetta alla Sig.ra R. con contratto di locazione a canone convenzionato ai sensi dell’art. 2 comma 3, della Legge 431/1998, decorrente dal giorno 24.10.2011 della durata di quattro anni, rinnovabili per un ulteriore biennio;
- il contratto di locazione è scaduto in 23.10.2017, a seguito di nota di disdetta regolarmente notificata;
- in data 12.09.2017 è stato sottoscritto l’Accordo Integrativo tra l’ASP IMMES e PAT e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ovvero le Associazioni Sindacali dei Conduttori, S.U.N.I.A., S.I.C.E.T, Unione Inquilini e CO.N.I.A., per il rinnovo a canone convenzionato delle posizioni già a canone convenzionato, nel cui ambito di applicazione rientrava la sig.ra R.;
- con nota del 27.03.2018 veniva comunicato il canone previsto dall’accordo per il rinnovo del rapporto locatizio a canone concordato, ai sensi del terzo comma dell’art. 2 della legge n. 431/1998;

considerato che la sig.ra R. [redacted], come da documentazione in atti, rientra tra i conduttori aventi i requisiti di cui all'art. 3 punto a) dell'Accordo Integrativo, ovvero *“con reddito familiare netto complessivo superiore o uguale a 15.000,00 Euro (se singolo), incrementato di € 5.000,00 per ogni ulteriore componente, si applica il valore medio delle sub fasce previste dall'Accordo locale vigente per la Città di Milano del 24 giugno 2015, di cui alla colonna “canone concordato” dell'allegato “A”. Per gli stabili in Milano di via Paolo Bassi 22 – Via Ottaviano Fabrizio Mossotti 1, e quelli siti in comune di Peschiera Borromeo in considerazione della tipologia degli stabili, si applica il valore minimo della sub fascia prevista dall' dall'Accordo locale vigente per la Città di Milano del 24 giugno 2015, di cui Allegato “A” (valori di riferimento per stabili)”*;

preso atto del canone di locazione annuale determinato dal Servizio Patrimonio, come in atti, secondo l'art. 3 punto a) dell'Accordo Integrativo, che per l'unità immobiliare suddetta ammonta ad € 6.296,40, oneri accessori esclusi;

constatata la disponibilità della sig.ra R. [redacted] a corrispondere il canone di € 6.296,40 oneri accessori esclusi e a versare le indennità arretrate di cui all'art. 7 dell'Accordo Integrativo;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Amministrativa;

attestata la legittimità dell'atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

DISPONE

per le motivazioni tutte citate in premessa:

1. di **autorizzare** la sottoscrizione del contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 431/1998 (canone concordato) con la sig.ra R. [redacted] locando l'unità immobiliare sita nello stabile di Milano, Via Procaccini n. 60, identificata al catasto urbano Fig. 306 - Mapp. 20 – Sub. 24, alle seguenti condizioni;
 - durata della locazione di quattro anni rinnovabili per altri due anni, con decorrenza dalla data di stipula;
 - canone di locazione annuale pari ad € 6.296,40 oltre rimborso oneri accessori;
 - versamento delle indennità arretrate;
2. di **dare atto** che i proventi derivanti saranno registrati nei competenti conti di contabilità dell'esercizio.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Alfonso Galbusera)

Visto di esecutività del Direttore Generale
ai sensi dell'art. 34, comma 5, Reg. Org e Cont.
(dott. Giuseppe Calicchio)

Atto firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005